Tribunale di Roma, 7-12-2006

S E N T E N Z A D E P O S I T A T A I N D A T A 7 / 1 2 / 0 6
G I U D I C E D O T T . L U N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. A. M. LUNA

all'udienza del **7 dicembre 2006** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 204028** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2006**, vertente

T R A

B. S., D. P., M. G. M., P. A., S. L., elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 271, presso lo studio degli avv.ti Costantino TESSAROLO e Leila TESSAROLO, che li rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTI

E

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.p.A. – in persona della dott.ssa M. G. B., responsabile del Servizio Relazioni Sindacali, munita di procura indicata in atti – elettivamente domiciliata in Roma, al c.so Vittorio Emanuele II, n. 326, presso lo studio dell'avv. Renato SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della memoria di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: incidenza contributi previdenza aziendale sul TFR

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Gli avv.ti C. Tessarolo e L. Tessarolo, per i ricorrenti: "*…accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell'ammontare di tfr loro dovuto, includendo nella base di calcolo del tfr stesso tutti i versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo pensionistico integrativo intestato a ciascun ricorrente, dalla data di istituzione del fondo medesimo (o se diversa, dalla data di assunzione in servizio) e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e, per l'effetto, condannare l'Istituto di credito resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore del sig. S. B. della somma di €4.652,98, al pagamento a favore del sig. P. D. della somma di €3.225,99, al pagamento a favore del sig. G. M. M. della somma di €2.638,24, al pagamento a favore del sig. A. P. della somma di €4.282,20 e al pagamento a favore del sig. L. S. della somma di €2.530,25, come da conteggi che si allegano, ovvero al pagamento della diversa somma che codesto Tribunale adito riterrà di giustizia, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio*".

L'avv. R. Scognamiglio, per la convenuta: "*Chiede che l'On.le Tribunale adito voglia rigettare le domande proposte dai ricorrenti in quanto inammissibili ed infondate con salvezza di spese, diritti ed onorari*".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17 febbraio 2006, S. B., P. D., G. M. M., A. P. e L. S., premesso di essere stati dipendenti della Banca Nazionale dell'Agricoltura (incorporata dal 1° ottobre 2000 nella Banca Antoniana Popolare Veneta), fino a date comprese tra il 30.6.1998 ed il 31.10.1999, hanno esposto che durante il rapporto di lavoro essi sono stati iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione aziendale, istituito nel gennaio 1965; che, in base allo statuto del Fondo, i lavoratori versavano un contributo pari al 2% della retri-

buzione, mentre un altro contributo, pari al 4% della retribuzione, era corrisposto al Fondo a carico della Banca; che, in occasione della fusione per incorporazione, è stato siglato, in data 12.9.2000, un accordo sindacale che ha garantito il mantenimento della posizione previdenziale già in precedenza acquisita dai singoli lavoratori concedendo anche la possibilità di optare per la liquidazione dei conti individuali; che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la Banca ha corrisposto il trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennità di anzianità maturata dalla data del 31 maggio 1982, senza includere nella base di calcolo il contributo del 4%, nonostante esso costituisca parte sostanziale della retribuzione; e che ciascuno di essi ricorrenti ha formalmente richiesto, con lettera raccomandata, il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, dovendo appunto tenersi conto, in sede di liquidazione, del contributo previdenziale aziendale a carico della Banca.

Tanto premesso, sostenendo che il contributo previdenziale costituisce parte della retribuzione poiché esso, strettamente correlato alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre una parte del corrispettivo dell'attività di lavoro sebbene il suo versamento sia differito al momento della cessazione del rapporto, i ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme specificate nelle conclusioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La Banca Antoniana Popolare Veneta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso non avendo ricevuto alcuna convocazione da parte della Direzione provinciale del lavoro. Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande sia in virtù delle specifiche disposizioni delle fonti collettive sia perché i contributi versati al Fondo non hanno comunque natura di retribuzione.

Depositate note difensive, all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione e definita come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande sono fondate e, come tali, devono essere accolte, escludendosi pregiudizialmente la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità posto che i ricorrenti hanno provato, mediante produzione documentale, di aver ritualmente inoltrato alla Direzione provinciale del lavoro di Roma istanza di tentativo di conciliazione, irrilevante essendo la circostanza che la Banca non abbia ricevuto alcun invito a comparire considerato che il tentativo di conciliazione si considera esperito ritualmente se lo stesso non sia espletato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta (art. 410 *bis* c.p.c.).

Secondo l'orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 1.2.1997, n. 974, le cui ampie ed esaustive argomentazioni appaiono del tutto condivisibili, "*i trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, ma, in relazione alla loro funzione previdenziale (che spiega la sottrazione alla contribuzione previdenziale dei relativi accantonamenti, disposta – in via di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 – dall'art. 9 bis del DL 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno 1991, n. 166), sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa. Ne discende la non operatività del criterio di inderogabile proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e, più in generale – con particolare riferimento alle pensioni aggiuntive rispetto al trattamento previdenziale obbligatorio – , della garanzia dell'art. 36 Cost., in relazione all'art. 2099 cod. civ.*" (v. anche, Cass. S.U. 9.5.2000 n. 296, Cass. 30.12.1999 n. 946; Id., 29.8.1998 n. 8601; 20.10.1995 n. 10928).

I trattamenti pensionistici integrativi, ha argomentato la S.C. nella citata sentenza n. 974/97, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva privi di autonoma soggettività, hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di

lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Può altresì parlarsi di natura retributiva del credito avente ad oggetto una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo riferimento, appunto, ad una nozione di retribuzione correlata alla corrispettività intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa è intimamente implicata la persona stessa del lavoratore.

La Corte di Cassazione, in seguito, riprendendo gli argomenti esposti dalle Sezioni Unite a proposito di questione relativa al particolare compenso ex art. 2125 c.c., ha specificamente affrontato la questione della inclusione nella retribuzione da accantonare ai fini del TFR dei versamenti ai fondi di previdenza aziendale.

Partendo dai sopra ricordati principi ha quindi affermato che di essi "*ne costituisce logico corollario il riconoscimento della natura retributiva, ai fini del computo nelle indennità finali in questione (indennità di anzianità ex art. 2120 cod. civ. nel testo originario, e trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297 modificativo dello stesso art. 2120), naturalmente anche dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell'erogazione di un "trattamento pensionario integrativo", come quello di che trattasi nella fattispecie, previsto in tema di "previdenza aziendale" dalla contrattazione collettiva per i dipendenti della RAI*" (Cass. 2.11.2001, n. 13558; in senso conforme: Cass. n. 14591/2002).

Pertanto, in linea di massima, deve ritenersi che i versamenti effettuati dal datore di lavoro a proprio carico ad un fondo previdenziale, avendo natura, in senso lato, retributiva, devono essere considerati sia ai fini dell'indennità di anzianità che del trattamento di fine rapporto.

Nella specie ora in esame il fondo non è soggetto distinto dal datore di lavoro come si comprende agevolmente dalle disposizioni del regolamento del 1966 e dello statuto del 1980.

Il Fondo è istituito "*presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura*" (art. 1 del regolamento) ed "*è amministrato, con gestione patrimoniale e contabile autonoma, dal Consiglio di Amministrazione della Banca che delegherà ad un Comitato … i poteri per l'applicazione del presente regolamento. Il Fondo esplica la sua attività presso la Direzione Generale dello Banca*" (art. 2 del regolamento). "*Il Fondo è amministrato con gestione patrimoniale e contabile autonoma*" (art. 1, ultimo comma dello statuto).

Si tratta, quindi, soltanto di una struttura interna della Banca con propria evidenza contabile e gestionale, ma senza assurgere a soggetto di diritto distinto dalla Banca.

Peraltro, non potendo ravvisarsi nel Fondo una associazione, poiché ad esso sono iscritti necessariamente tutti i dipendenti, sicché è esclusa una adesione volontaria o la possibilità di recesso, il Fondo dovrebbe essere una sorta di fondazione non riconosciuta, istituto di difficile configurabilità nel nostro ordinamento, non avendo la convenuta allegato alcunché in ordine alla sussistenza dei requisiti propri delle Fondazioni cioè, innanzi tutto, la costituzione con atto pubblico ed il riconoscimento da parte dell'autorità.

Dunque, non avendo il Fondo distinta soggettività rispetto al datore di lavoro, i trattamenti pensionistici hanno carattere retributivo ed il loro valore è ben rappresentato, nel corso del rapporto, dai contributi occorrenti per assicurarne la erogazione alla cessazione del rapporto.

Essi, pertanto, possono essere esclusi dagli accantonamenti utili ai fini del trattamento di fine rapporto, ma non comunque dalla base retributiva utile per determinare l'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, soltanto se vi sono clausole delle fonti collettive che determinano la retribuzione escludendo appunto determinate quote della complessiva retribuzione.

Nella fattispecie difetta una clausola del contratto collettivo che possa condurre ad escludere il trattamento pensionistico integrativo dalla retribuzione utile ai fini del TFR poiché l'art. 94, commi primo e secondo, del contratto collettivo del 22 giugno 1995 dispone che "*il trattamento di fine rapporto è determinato secondo le norme di legge che regolano la materia. Ai fini del comma che precede, la retribuzione annua di riferimento è composta, oltre che dello stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico avente carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi del capitolo XXII del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione*".

Né consta che i contratti collettivi precedenti e vigenti da epoca posteriore al 31 maggio 1982 contenessero specifiche clausole di esclusione dei trattamenti pensionistici dalla retribuzione utile ai fini del TFR.

Alcun effetto sui diritti vantati dai ricorrenti può spiegare l'accordo collettivo stipulato il 12 febbraio 2005, secondo cui le parti "*hanno confermato – tenuto conto anche dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva – di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito*".

Come affermato dalla S.C., l'interpretazione autentica in senso stretto è una connotazione tipica ed esclusiva delle fonti legali, mentre l'autonomia contrattuale (in disparte la disciplina del lavoro pubblico privatizzato) ha in linea generale una funzione dispositiva, pur se è possibile che la stessa disponga anche per il passato, ossia con efficacia retroattiva (Cass. 12.7.2002, n. 10179).

Le parti di un contratto collettivo non possono, insorto contenzioso, stipulare un nuovo contratto che abbia efficacia retroattiva al fine di dirimere le controversie pendenti, venendo a disporre di diritti già sorti a favore dei lavoratori, salvo che costoro, individualmente e nelle debite forme di legge, prestino adesione a tale pattuizione modificativa dei loro diritti ovvero non abbiano conferito specifico mandato alle associazioni sindacali, attribuendo appunto potere di disposizione di diritti già sorti.

Parimenti, nessun effetto spiega la disposizione di cui all'art. 74, 4° comma del contratto collettivo dell'11.7.1999 poiché, a prescindere dal fatto che, per quanto riguarda il ricorrente M. si tratta di contratto collettivo stipulato dopo la cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non potrebbe produrre effetti pregiudizievoli su diritti già acquisiti, essa non attiene alla contribuzione corrisposta al Fondo di previdenza.

Deve, invero, osservarsi che l'affermazione ivi contenuta, secondo cui "*le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell'ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto*" si inserisce in una clausola che disciplina esclusivamente la misura della spesa annua complessiva a carico delle aziende per misure a carattere assistenziale a favore dei dipendenti per rimborsare spese da questi sostenute in occasione di malattie o infortuni.

Poiché si tratta appunto di erogazioni del tutto eventuali, non commisurate certo alla prestazione lavorativa e, pertanto, prive di natura retributiva, neppure in senso lato, "*ovviamente*" esse sono escluse dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.

In conclusione, considerato che i conteggi prodotti appaiono sviluppati secondo corretti criteri di calcolo e che la convenuta si è limitata sul punto ad una generica contestazione, formulando propri conteggi soltanto tardivamente con le note difensive, deve pronunciarsi condanna della Banca al pagamento

delle somme da ciascuno dei ricorrenti richieste oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di cessazione del rapporto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. B., P. D., G. M. M., A. P. e L. S., con ricorso depositato il 17 febbraio 2006, così provvede:

1. - condanna la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. al pagamento, in favore di S. B., della somma di **€4.652,98#**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 luglio 1999 fino al soddisfo, in favore di P. D., della somma di **€3.225,99#**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 luglio 1999 fino al soddisfo, in favore di G. M. M., della somma di **€2.638,24#**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 30 giugno 1998 fino al soddisfo, in favore di A. P., della somma di **€4.282,20#**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 luglio 1999 fino al soddisfo, ed in favore di L. S., della somma di **€2.530,25#**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 ottobre 1999 fino al soddisfo;
2. - condanna la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. al pagamento, in favore di S. B., P. D., G. M. M., A. P. e L. S., delle spese di giudizio che liquida in complessivi €3.105,00# di cui €345,00# per esborsi, €760,00# per diritti ed €2.000,00# per onorari di avvocato.

Roma, 7 dicembre 2006

Il Giudice